

Emanato con D.R. n. 4143 del 01.10.2019

Modificato con D.R. 426 del 04.02.2020

Pubblicato in albo informatico il 04.02.2020- in vigore dal 19.02.2020

A cura del Servizio ricerca - Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione e finalità
Articolo 2	Tipologie di borse e requisiti per l'accesso
Articolo 3	Finanziamento
Articolo 4	Attivazione
Articolo 5	Bando di selezione e modalità di presentazione delle domande
Articolo 6	Valutazione dei candidati
Articolo 7	Importo e durata della borsa
Articolo 8	Assegnazione della borsa
Articolo 9	Regime giuridico
Articolo 10	Diritti e doveri del titolare di borsa di ricerca, divieto di cumulo e incompatibilità
Articolo 11	Sospensione, revoca e recesso del titolare di borsa di ricerca
Articolo 12	Disposizioni in materia assicurativa
Articolo 13	Sicurezza e prevenzione
Articolo 14	Titolarietà dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dal titolare di borsa di ricerca
Articolo 15	Disposizioni finali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di ricerca allo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei laureati.
2. Le borse sono finalizzate ad attività di ricerca da svolgersi nell'ambito di programmi condotti dalle strutture di Ateneo, sotto la supervisione del docente responsabile e nei limiti dello specifico programma predisposto dal docente stesso.

Articolo 2 – Tipi di borse e requisiti per l'accesso

1. L'Ateneo conferisce le seguenti tipi di borse di ricerca:
 - a) borse di ricerca *starting*: riservata al possessore di laurea triennale o di laurea magistrale o equipollenti. Per la partecipazione al bando il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
 - b) borsa di ricerca *consolidator*: riservata agli iscritti a corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione senza borsa; a coloro che hanno completato il corso di dottorato e siano in difetto del solo esame finale; a coloro che hanno conseguito un titolo universitario del terzo ciclo di studi. Per la partecipazione al bando il candidato non deve aver compiuto 34 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature in caso di singolo percorso di studi di terzo livello. Nei casi in cui il percorso preveda un ulteriore

livello di specializzazione non devono essere trascorsi più di 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione.

L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero è deliberata dalla commissione esaminatrice ai soli fini dell'assegnazione della borsa di ricerca.

Per entrambe le tipologie di borse di cui al comma 1:

- non sono previsti limiti di cittadinanza;
- il candidato non deve aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

2. Non possono partecipare a procedure di assegnazione della borsa coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un docente afferente alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Non possono partecipare a procedure di assegnazione della borsa coloro i quali abbiano beneficiato di assegni di ricerca.

4. Non possono partecipare a procedure di assegnazione coloro i quali abbiano già beneficiato dello stesso tipo di borsa, salvo l'eventuale rinnovo di cui all'art. 7 comma 4.

Articolo 3 – Finanziamento

1. L'istituzione delle borse di cui al presente regolamento è finanziata:

- a) con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione Europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche sotto forma di economie purché determinate nell'importo a seguito della conclusione della procedura di audit dei singoli progetti;
- b) con fondi derivanti da specifiche convenzioni o contratti di ricerca che prevedano espressamente il conferimento di borse, stipulati dall'Ateneo con amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o stranieri, nonché da donazioni o lasciti che prevedano espressamente il conferimento di borse, anche sotto forma di economie e utili, risultanti esclusivamente dagli accordi sopra menzionati;
- c) su fondi di ricerca attribuiti dall'ateneo al dipartimento, in coerenza con la programmazione di Ateneo per le attività di ricerca, anche se riferiti ad economie di anni precedenti.

Articolo 4 - Attivazione

1. L'attivazione della borsa, su richiesta del docente responsabile del progetto di ricerca, è approvata con delibera dell'organo collegiale della struttura che ha la disponibilità dei fondi di cui all'articolo 3.

2. La delibera indica:

- la tipologia di borsa ai sensi di quanto previsto all'articolo 2;
- il titolo e il programma di ricerca;
- la durata e l'importo della borsa;
- l'eventuale possibilità di rinnovo;
- il progetto, contratto, convenzione o, più genericamente, la fonte di finanziamento di cui all'articolo 3;
- le relative coordinate U-Gov su cui grava l'onere della borsa;
- l'attestazione della effettiva disponibilità delle risorse;
- le modalità della selezione ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2
- i requisiti per l'ammissione alla selezione;
- i criteri di valutazione dei candidati;

- la ripartizione dei punteggi di valutazione fra i titoli e il colloquio, se presente;
 - la proposta di composizione della commissione giudicatrice.
3. La delibera è trasmessa agli uffici competenti almeno quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività di ricerca.

Articolo 5 - Bando di selezione e modalità di presentazione delle domande

1. La borsa è assegnata a seguito di una selezione pubblica indetta con apposito bando pubblicato sull'albo informatico dell'Ateneo.
2. Il bando indica:
 - le strutture dell'Ateneo nel cui ambito si svolgono le attività previste dal programma o dai programmi di ricerca;
 - il numero, la durata e l'importo delle borse da conferire;
 - il programma o i programmi di ricerca;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
 - i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - i criteri di valutazione;
 - la ripartizione dei punteggi fra valutazione dei titoli e valutazione del colloquio, ove previsto;
 - le modalità, la sede e la data del colloquio, se previsto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - la decorrenza dell'attività di ricerca; nel caso di vincitore di borsa di nazionalità extra UE l'avvio dell'attività di ricerca è subordinato alla conclusione, con esito positivo, delle procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca e del relativo permesso di soggiorno per ricerca scientifica anche nel caso in cui il vincitore sia già in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
3. I termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati non possono essere inferiori a quindici giorni.
4. Il candidato deve allegare il *curriculum vitae* e ogni altro titolo o documento utile a comprovarne l'idoneità in relazione all'attività di ricerca.

Articolo 6 - Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati viene effettuata da una commissione, nominata con decreto rettorale, costituita dal docente responsabile della ricerca che la presiede e da altri due docenti, oltre a un componente supplente, come da delibera indicata nell'articolo 4.
2. Le borse di ricerca *starting* sono attribuite sulla base di una valutazione per titoli e colloquio, le borse di ricerca *consolidator* sono attribuite sulla base di una valutazione per titoli ovvero per titoli e colloquio.
3. La selezione consiste nella valutazione comparativa del curriculum di ciascun candidato, nonché della documentazione allegata alla domanda, e, qualora previsto, in un colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca.
4. La commissione attribuisce ai candidati un punteggio massimo di 100 punti che sono ripartiti secondo le modalità indicate nel bando come previsto dall'articolo 5.
5. La valutazione dei titoli precede il colloquio. Il punteggio di ciascun candidato è dato dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e di quelli attribuiti al colloquio, ove previsto.
6. Le borse di ricerca vengono conferite a fronte di un punteggio complessivo minimo di 70/100.

7. Al termine dei lavori, la commissione formula una graduatoria di merito. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al candidato più giovane.
8. Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale e pubblicati sull'albo informatico dell'Ateneo.

Articolo 7 - Importo e durata delle borse

1. L'importo mensile della borsa di ricerca *starting* non può essere inferiore al doppio dell'assegno sociale mensile e non può superare l'importo lordo minimo della borsa erogata nell'ambito del dottorato di ricerca.
2. L'importo mensile della borsa di ricerca *consolidator* non può essere inferiore all'importo lordo minimo della borsa erogata nell'ambito del dottorato di ricerca e non può comunque superare l'ammontare lordo minimo previsto per gli assegni di ricerca.
3. La borsa di ricerca è conferita su base mensile per un periodo idoneo a consentire la realizzazione del programma di ricerca e comunque non inferiore ai 3 mesi, né superiore ai 12 mesi.
4. La borsa è rinnovabile una sola volta, sul medesimo progetto di ricerca, per egual periodo ed alle stesse condizioni economiche, salvo comprovate e motivate esigenze legate alla durata del progetto stesso. La motivata richiesta di rinnovo è proposta dal docente responsabile e approvata dall'organo collegiale della struttura di riferimento entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza della borsa. Nel caso di vincitore di borsa di nazionalità extra UE la richiesta di rinnovo dovrà pervenire agli uffici competenti almeno 60 giorni prima della scadenza della borsa al fine di consentire il tempestivo rinnovo del permesso di soggiorno.

Articolo 8 - Assegnazione della borsa

1. Al fine dell'assegnazione della borsa i vincitori delle selezioni rendono apposita dichiarazione di accettazione alle condizioni indicate nei bandi di selezione, con l'impegno a iniziare le attività previste dal rispettivo programma di ricerca a partire dalla data di decorrenza indicata nel bando, o dalla diversa data indicata in conformità all'art. 5, comma 2, e a comunicare l'eventuale rinuncia alla borsa nei termini previsti nella dichiarazione di accettazione stessa.
2. Qualora i vincitori non ottemperino nei termini prescritti dall'amministrazione agli adempimenti contemplati al comma 1, decadono dal diritto alla borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.
3. In caso di decadenza, ovvero qualora i vincitori presentino espressa rinuncia alla borsa, si procede allo scorrimento della graduatoria per individuare i subentranti.

Articolo 9 - Regime giuridico

1. La borsa di ricerca è erogata in rate mensili posticipate.
2. La fruizione della borsa di ricerca non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
3. La borsa di ricerca è soggetta al regime fiscale previsto dalla legge.
4. Lo svolgimento dell'attività correlata alla fruizione della borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e in nessun caso le attività svolte del titolare della borsa possono essere proprie di attività professionali di lavoro autonomo o di lavoro

dipendente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Articolo 10 - Diritti e doveri del titolare di borsa di ricerca, divieto di cumulo e incompatibilità

1. Il titolare di borsa ha libero accesso agli spazi nonché alle strumentazioni necessarie per lo svolgimento della ricerca ed è tenuto a svolgere le attività di ricerca cui la borsa è finalizzata in maniera continuativa, conformemente al programma elaborato dal docente responsabile e sotto la sua supervisione.
2. Il titolare di borsa presenta al termine dell'attività, e ai fini della corresponsione dell'ultima rata, alla struttura di riferimento e agli uffici competenti una relazione, sottoscritta e controfirmata dal responsabile scientifico, che dia conto in maniera particolareggiata dell'attività di ricerca svolta.
3. La fruizione della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il titolare della borsa può essere autorizzato dalla commissione giudicatrice del bando di selezione a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di ricerca correlata alla borsa.
4. La borsa di ricerca non è cumulabile con assegni di ricerca né con altre borse di studio o di ricerca post laurea a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari di borsa.
5. I vincitori danno attestazione dell'assenza di situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi di cui ai commi 3 e 4 all'atto dell'accettazione delle borse, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e si impegnano a comunicare all'amministrazione con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.
6. Nel caso in cui intervenga una variazione rispetto alla situazione iniziale di cui al comma 5 durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, l'erogazione della borsa è immediatamente interrotta con apposito provvedimento del rettore.
7. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori delle selezioni.
8. I titolari di borsa che forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni previste al comma 5 decadono dal godimento della stessa, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Sospensione, revoca e rinuncia del titolare di borsa di ricerca

1. L'erogazione della borsa è sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
2. L'erogazione della borsa può essere sospesa per malattia prolungata oltre i 30 giorni debitamente certificata.
3. I periodi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa, previo accordo con il docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
4. Qualora il titolare della borsa interrompa le programmate attività senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, il responsabile scientifico propone la

revoca della borsa all'organo collegiale per la competente delibera. La revoca è disposta con provvedimento rettorale.

5. Il titolare di borsa che intenda rinunciare alla borsa ne dà comunicazione al rettore e alla struttura di riferimento, nei termini di comunicazione indicati nella dichiarazione di accettazione di cui all'art. 8, comma 1. In caso di mancato rispetto dei predetti termini è trattenuta una somma corrispondente al periodo di mancata comunicazione preventiva. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di svolgimento dell'attività di ricerca fino alla data della rinuncia.
6. Qualora il vincitore di borsa sia di nazionalità extra UE, la sospensione, l'interruzione delle attività, la rinuncia devono essere tempestivamente comunicati agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti presso lo Sportello unico per l'immigrazione.

Articolo 12 - Disposizioni in materia assicurativa

1. L'Università provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e per l'attività svolte dal titolare della stessa nell'ambito del programma di ricerca, alla stipula di una polizza per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 - Sicurezza e prevenzione

1. Il titolare di borsa è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Prima dell'avvio delle attività di ricerca il responsabile scientifico si impegna a informare il titolare di borsa in merito ai rischi specifici presenti e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività da svolgere, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. Nel caso in cui il titolare di borsa presti la propria attività presso enti esterni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione sono individuati di intesa con gli enti convenzionati prima dell'avvio delle attività.

Articolo 14 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dal titolare di borsa di ricerca

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il titolare della borsa possa a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell'Università, fermo il diritto morale del borsista.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale del titolare della borsa che ha conseguito l'invenzione di essere riconosciuto inventore, l'Università è inoltre titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite. Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dal regolamento brevetti dell'Ateneo.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.